

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1° ottobre 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Consiglio
dell'Unione europea**

(Causa C-370/07) ⁽¹⁾

[Ricorso di annullamento — Definizione delle posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo — Obbligo di motivazione — Indicazione del fondamento giuridico — Quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)]

(2009/C 282/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Valero Jordana e C. Zadra, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Jacqu , F. Florindo Gij n e K. Michoel, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig.re E. Jenkinson e I. Rao, agenti e D. Wyatt, QC)

Oggetto

Annullamento della decisione del Consiglio 24 maggio 2007 che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunit  europea in merito ad alcune proposte presentate alla 14^a riunione della conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), l'Aia (Paesi Bassi), 3-15 giugno 2007 — Scelta del fondamento normativo

Dispositivo

- 1) La decisione del Consiglio dell'Unione europea 24 maggio 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunit  europea in merito ad alcune proposte presentate alla 14^a riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), organizzata a L'Aia (Paesi Bassi) dal 3 al 15 giugno 2007,   annullata.
- 2) Gli effetti della decisione annullata sono mantenuti in vigore.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea   condannato alle spese.
- 4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 223 del 22.9.2007.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 ottobre 2009 —
Commissione delle Comunit  europee/Regno di Svezia**

(Causa C-438/07) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Omessa imposizione di un trattamento pi  spinto dell'azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti)

(2009/C 282/06)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunit  europee (rappresentanti: I. Koskinen, L. Parpala, M. Patakia e S. Pardo Quintill n, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (GU L 67, pag. 29) — Mancata adozione dei provvedimenti destinati a garantire che tutti gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque urbane provenienti da agglomerati con popolazione superiore a 10 000 abitanti equivalenti, che sono fatti defluire nelle aree sensibili o nei loro relativi bacini drenanti, rispondano a tutte le disposizioni pertinenti previste all'allegato I della direttiva 91/271/CEE, entro il 31 dicembre 1998

Dispositivo

- 1) Il Regno di Svezia, non avendo provveduto, al pi  tardi entro il 31 dicembre 1998, affin  gli scarichi degli impianti elencati negli allegati 2 e 3 del suo controricorso, come modificati dalla sua controreplica, per il trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti, che si riversano direttamente nelle aree sensibili o nei loro bacini drenanti, rispondano ai requisiti pertinenti dell'allegato I della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE,   venuto meno agli obblighi su di esso incombenti ai sensi dell'art. 5, nn. 2, 3 e 5, della citata direttiva.

- 2) Il ricorso   respinto quanto al resto.

3) La Commissione delle Comunità europee, il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia sopportano ciascuno le proprie spese.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1° ottobre 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal Supremo — Spagna) — causa promossa da
Compañía Española de Comercialización de Aceite SA**

(Causa C-505/07) (¹)

**(Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati
nel settore dei grassi — Regolamento n. 136/66/CEE — Art.
12 bis — Ammasso di olio d'oliva senza finanziamento co-
munitario — Competenze delle autorità nazionali in materia
di concorrenza)**

(2009/C 282/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Compañía Española de Comercialización de Aceite SA

Con l'intervento di: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal supremo — Interpretazione dell'art. 12 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 172, pag. 3025), come modificato dal regolamento 1638/98, (GU L 210, pag. 32), dal regolamento (CE) del Consiglio 20 maggio 1997, n. 952, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU L 142, pag. 30) e dal regolamento [del Consiglio 4 aprile 1962,] n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 30, pag. 993) — Nozione di «organismo autorizzato» — Nozione di associazione di produttori e di loro unioni — Stoccaggio

Dispositivo

1) Una società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura maggioritaria, da produttori di olio d'oliva, frantoi per l'olio d'oliva e cooperative di oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari, rientra nella nozione di organismo di cui all'art. 12 bis del regolamento

del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che può essere autorizzato a concludere un contratto di ammasso privato di olio d'oliva ai sensi dello stesso articolo, purché siano rispettate le condizioni da quest'ultimo previste.

2) Il «riconoscimento da parte dello Stato», di cui gli organismi a norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, devono essere in possesso, può essere ottenuto nell'ambito di una richiesta di esenzione («autorizzazione») individuale presentata alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, a condizione che dette autorità dispongano dei mezzi concreti per poter verificare l'idoneità dell'organismo richiedente ad effettuare l'ammasso privato dell'olio d'oliva nel rispetto dei requisiti di legge.

3) L'art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, non osta ad un meccanismo di acquisizione e di ammasso di olio d'oliva, concordato e finanziato privatamente, che non sia stato assoggettato al procedimento di autorizzazione previsto nella medesima disposizione.

4) Le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono applicare il diritto nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il mercato dell'olio d'oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un lato, dall'adottare qualsiasi misura tale da derogare all'organizzazione comune del mercato dell'olio d'oliva o da violarla e, dall'altro, dall'adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione delle Comunità europee o dal creare il rischio di un tale contrasto.

(¹) GU C 37 del 9.2.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-562/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 40 dell'accordo SEE — Fiscalità diretta — Persone fisiche — Tassazione delle plusvalenze — Disparità di trattamento tra residenti e non residenti)

(2009/C 282/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e I. Martínez del Peral, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)